

385711

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. 3614 di Repertorio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentosessanta uno addì dieci
del mese di Marzo in Brindisi

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma - Direttore generale dell'Isti-
tuto suddetto, autorizzato alla stipula dei contratti ai sensi dell'art.
151 e 153 del T. U. sull'Edilizia popolare ed economica approvato
con R. D. 28-1-1938. n. 1105, sono personalmente comparsi:

a) — Il Sig. Comm. Com. te Ubaldo VALLACINI nella qualità
di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di
Brindisi nel cui nome ed interesse agisce:

b) — Il Sig. Sponziello Francesco domiciliato
e residente in Brindisi in S. Pietro Vernotico

i quali convengono e stipulano quanto appresso:

1°) — Il Sig. Comm. Com. te Ubaldo VALLACINI nella
sua espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

Sponziello Francesco l'appartamento n. 1

piano , scala A facente parte del 2° lotto delle

Case Popolari nel Comune di S. Pietro Vernotico

Via Messagne e composto di 2

vani ed accessori di proprietà dell'Istituto.

Registrato a Brindisi il 28 MAR 1961

el. n. 1810 Cod. 1 Vol.

Locato in collocamento

A BRINDISI 1961
Allegato

2°) — Il Sig. **Spunziello Francesco** dichiara di accettare, come accetta, la locazione sotto l'osservanza del libro 10, titolo 3°, capo 4°, sezione 1ª e 2ª del vigente Codice Civile, in quanto non sia diversamente stabilito nel presente contratto e nel regolamento per la disciplina dell'inquilinato delle Case Popolari dell'I.A.C.P. di Brindisi, che egli dichiara di conoscere e s'impegna di osservare incondizionatamente.

3°) — La locazione avrà la durata dal **20.3.1962** al **30.3.1962** e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, fermi restando i patti e le condizioni, a partire dal 10 agosto, salvo disdetta che potrà essere data da una delle parti contraenti, con preavviso di due mesi dalla scadenza, con cartolina raccomandata.

La locazione cesserà di diritto nel caso che l'assegnatario non occupi l'appartamento con continuità e per motivi non giustificati.

4°) — La pigione è stabilita in annue lire **sessantacinque milanovecentosettantasei** (L. 65.976, =) da pagarsi a rate mensili anticipate di lire **cinque milaquattrocentonovantotto** (=)

(L. 5.498, :) in valuta legale, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di versamento sul c/c postale intestato all'Istituto.

In caso di ritardo nel pagamento dei canoni saranno applicati gli interessi di mora del 7% sull'ammontare dovuto e non pagato alla scadenza, salva ed impregiudicata ogni azione di legge per il recupero delle mensilità scadute e per il rilascio con decorrenza dell'abitazione.

al locatore di richiedere il pagamento, oltre che delle mensilità di fitto eventualmente scadute e non pagate, anche di quelle dovute fino alla effettiva riconsegna dei locali, salvo la rivalsa dei danni maggiori ed il rimborso delle spese di ogni genere.

La presente clausola non può considerarsi di stile.

16°) — A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, il locatario effettua, a titolo di deposito cauzionale, il versamento della somma di L. **18.939,=** (lire ~~dieciottomilaneve-~~
~~centotrentanove~~----

Detto deposito, infruttifero, rimarrà vincolato fino alla cessazione del rapporto locativo.

17°) — Il presente contratto, in carta libera, viene compilato in triplice copia ed è sottoscritto dalle parti costituite.

Tutte le spese di bollo e di registro del presente contratto e sue rinnovazioni e conseguenti a quelle di quietanza, sono a carico del locatario con le agevolazioni di cui all'art. 155 del T. U. 23 aprile 1938, n. 1165, art. 2 del D. L. 8-5-1947, n. 399 e successive modificazioni.

18°) — A tutti gli effetti del presente atto le parti convengono espressamente che il Foro competente sarà quello di Brindisi e per la notifica degli atti al locatario le parti convengono inoltre che essa sia compiuta presso l'alloggio a lui locato, anche se non occupato.

19°) — E' a carico del locatario l'imposta generale sull'entrata nella misura stabilita dalle disposizioni di legge in materia.

20°) — Il locatario dichiara che la sua famiglia è composta

da sè medesimo e dalle seguenti persone e si obbliga di denunziare
all'Istituto ogni successiva modifica od aggiunta:

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato

dalle costituite parti e da me segretario rogante

R.to: Ubaldo Vellarino;

Sponziello Francesco;

Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.



UFFICIO AUTONOMO TRR LE GASTI FOTOGRAF
PROVINCIA DI TRIESTE

Prot. n° 472

UFF. Amm. VO

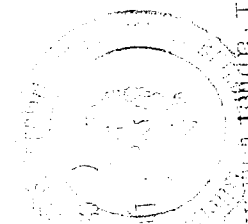
OGGETTO: Invio contratto
di locazione.

~~~~~

Al Sign.

Residenza, 11  
Via Vittorio Veneto  
Via Venezia 11  
Via Venezia 11

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto  
di locazione relativo all'appartamento da lei tenuto in affitto.  
Distinti saluti.

  
UFFICIO AUTONOMO TRASSE E GASTI FOTOGRAFICHE  
PROVINCIA DI TRIESTE  
Vincenzo, (P.A.T.)  
1